Viale Gramsci n. 16 - Napoli

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore della sig.ra Carlotta Luisa Nerina

Rovere, nel giudizio nrg. 7281/2024 pendente dinanzi alla Sez. IV Ter del TAR Lazio, provvede alla

redazione del presente avviso, da pubblicarsi sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, in ottemperanza

a quanto disposto nell'Ordinanza del TAR Lazio, n. 3845/2024 del 30/08/2024 emessa nel giudizio

nrg. 7281/2024.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:

TAR Lazio, nrg. 7281/2024.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Carlotta Luisa Nerina Rovere (appellante)

- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione

intimata)

- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata)

- Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata)

- Ministero della Giustizia (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati in primo grado:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il

reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari,

con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il

Distretto di Corte di Appello di Torino, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 244

con 24,375 punti;

c) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2

punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

d) della valutazione dei titoli della ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice,

relativamente alla omessa assegnazione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e

rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L.

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione,

dell'abilitazione alla professione di avvocato;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi

gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle

sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del

ricorso;

per la condanna:

f) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il

riconoscimento del possesso della abilitazione alla professione di avvocato in capo alla ricorrente;

per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in

giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

h) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

3.1 Sunto dei motivi di ricorso:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990 VIOLAZIONE

ART. 71, COMMA 3, DEL DPR N. 445/2000. VIOLAZIONE ART. 6 DEL BANDO DI

CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA

IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ARTT. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della mancata attribuzione di 3 punti per

l'abilitazione alla professione di avvocato, causata da un errore meramente compilativo commesso in

fase di redazione della domanda di partecipazione al concorso.

Nello specifico: l'omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice dell'abilitazione alla

professione di avvocato in possesso della ricorrente, contrasta con l'art. 6 della L. 241/90 e con i

principi, da tale norma ricavati, in materia di soccorso istruttorio, applicabili anche alle procedure

concorsuali pubbliche.

Sicché, la Commissione, nel dubbio, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e non negare

l'attribuzione del punteggio, considerato che il possesso del titolo era ricavabile dal contenuto della

domanda di partecipazione al concorso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001.

ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA.

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I

PRECEDENTI, VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 3 E 97 COST, VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Altresì la ricorrente contesta l'illegittimità dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando di concorso che,

del tutto irragionevolmente, esclude dall'attribuzione dei 2 punti previsti per i titoli universitari le

lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva.

Si evidenzia come la previsione del Bando appare icto oculi lesiva del principio meritocratico e

pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso

una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una laurea magistrale a ciclo unico).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente

(lauree a ciclo unico e lauree triennali), determina un indebito vantaggio nei confronti dei

candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale relativa

alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Torino nell'ambito del Concorso

pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il

reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari,

con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia, si allega al presente avviso la graduatoria in questione:

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del TAR Lazio,

n. 3845/2024 del 30/08/2024 emessa nel giudizio nrg. 7281/2024.

7. Testo integrale del ricorso:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

Ricorre l'avv.to Carlotta Luisa Nerina Rovere nata a Torino il 21.12.1979, (c.f.

RVRCLT79T61L219Q), rapp.ta e difesa, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo

Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC

avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax

081 19028105.

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

**Contro:** 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te

p.t.;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle

**PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale

rapp.te p.t.;

nei confronti di:

Cristina Ranieri (243° posizione in graduatoria) domiciliata presso l'indirizzo PEC

c.ranieri@postacert.it;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il

reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari,

con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il

Distretto di Corte di Appello di Torino, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 244

con **24,375 punti**;

c) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2

punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

d) della valutazione dei titoli della ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice,

relativamente alla omessa assegnazione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e

rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L.

241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione,

dell'abilitazione alla professione di avvocato;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi

gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle

sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del

ricorso;

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: <u>r.ferretti@outlook.it</u>
Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

per la condanna:

f) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il

riconoscimento del possesso della abilitazione alla professione di avvocato in capo alla ricorrente;

per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in

giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

h) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

**FATTO** 

A) La ricorrente, in possesso di Laurea V.O. in Giurisprudenza conseguita con la votazione di

110 e lode ed abilitata all'esercizio della professione forense, partecipava al concorso pubblico,

per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo

determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto

all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico l'avv.to Rovere partecipava per le 260 unità bandite presso il distretto di Corte di

Appello di Torino.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di

un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso,

finalizzata all'accesso alla prova scritta;

- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta

quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo

attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari

a 21/30. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;

- risposta mancante 0 punti;

- risposta errata -0,375 punti.

Terminata la fase di invio delle domande, l'Amministrazione decideva di ammettere tutti i

candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, alla prova scritta, sicché la fase di valutazione

titoli veniva posticipata all'esito della predetta prova e solo per i candidati risultati idonei.

B) La ricorrente sosteneva la prova scritta il 6/06/2024 e la superava con il punteggio di 21,375,

accedeva, quindi, alla fase di valutazione titoli, fase preliminare alla formazione della graduatoria di

merito concorsuale.

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

C) In data 15/06/2024, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al

Distretto di Corte di Appello di Torino e la ricorrente veniva nominata vincitrice di concorso e

collocata alla posizione n. 244 con 24,375 punti complessivi, di cui 21,375 per la prova scritta e

3 per i titoli.

Dal punteggio conseguito, la ricorrente desumeva che l'unico titolo di studio valutatole dalla

Commissione era stato il voto di conseguimento del titolo di laurea: 3 punti avendo conseguito

la laurea con 110 e lode.

Mentre alcun punteggio veniva assegnato per l'abilitazione alla professione di avvocato che, a mente

dell'art. 6, coma 3, lett. c), del Bando, era valevole di 3 punti.

Con ogni probabilità, la mancata assegnazione dei 3 punti veniva determinata dalla dichiarazione

della ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere iscritta all'albo degli degli

avvocati di Torino che, evidentemente, presuppone l'abilitazione all'esercizio della professione

forense, tale dichiarazione, presumibilmente, non veniva riconosciuta dal sistema computerizzato di

valutazione dei titoli che, quindi, non attribuiva il relativo punteggio.

La ricorrente segnalava prontamente tramite PEC del 14/06/2024 e del 17/06/2024 la mancata

valutazione del titolo chiedendo l'immediata rettifica del punteggio in vista dell'avvio della fase di

assegnazione della sede lavorativa.

Inoltre, l'avv.to Rovere constatava che l'Amministrazione, ingiustamente, non le aveva attribuito i 2

punti previsti dall'art. 6, comma 3, lett b), primo punto, per il possesso della laurea V.O. in

Giurisprudenza; anche la mancata attribuzione di tali punti ha pregiudicato il posizionamento finale

in graduatoria della ricorrente, compromettendo in maniera determinante la possibilità di ottenere

l'assegnazione presso la sede di prima preferenza.

**D**) Con avviso del 19 giungo 2024, il Ministero resistente convocava il 20 giugno i candidati vincitori,

tra i quali la ricorrente, per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno

la data di presa di servizio.

All'esito della fase di scelta, che si svolgeva senza che ai candidati fosse consentito di redigere un

elenco di preferenze, la ricorrente veniva assegnata alla sede di Alessandria, ossia alla sua terza

scelta in ordine di preferenza, ed il giorno seguente prendeva servizio.

Il 20 giugno 2024 la ricorrente segnalava con un ulteriore PEC l'errata valutazione dei titoli dichiarati

in domanda e come tale errore fosse stato determinate nella scelta della sede, sicché, nuovamente,

chiedeva la rettifica della posizione in graduatoria.

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Purtroppo, come per le altre PEC, l'Amministrazione ignorava del tutto le giuste pretese della

ricorrente.

Tale assegnazione, costringe ogni giorno l'avv.to Rovere, che risiede a Torino, ad oltre due ore e

mezza di macchina per raggiungere e tornare dalla sede lavorativa, è frutto dell'errata valutazione dei

titoli della ricorrente che ha influenzato negativamente il posizionamento in graduatoria e la sua

possibilità di scelta della sede.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dalla ricorrente è illegittimo, sicché risulta

meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

**MOTIVI** 

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990 VIOLAZIONE

ART. 71, COMMA 3, DEL DPR N. 445/2000. VIOLAZIONE ART. 6 DEL BANDO DI

CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA

IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ARTT. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

L'omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice dell'abilitazione alla professione di

avvocato in possesso della ricorrente, contrasta con l'art. 6 della L. 241/90 e con i principi, da tale

norma ricavati, in materia di soccorso istruttorio, applicabili anche alle procedure concorsuali

pubbliche.

Come anticipato in fatto, la ricorrente, durante la fase di compilazione del modulo della domanda di

partecipazione al concorso, incorreva in un errore materiale; nello specifico, nella sezione della

domanda destinata ai titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni, inseriva,

in luogo della dicitura abilitazione alla professione di avvocato, l'iscrizione all'albo degli Avvocati

di Torino.

È evidente che l'iscrizione all'albo degli avvocati presuppone **necessariamente** il conseguimento

dell'abilitazione alla professione di avvocato, sicché i 3 punti previsti per il conseguimento

dell'anzidetta abilitazione ben potevano essere assegnati anche senza l'attivazione del soccorso

istruttorio, stante anche la completezza dei dati inseriti dalla ricorrente relativamente all'iscrizione

presso il COA di Torino, essendo il possesso del titolo logicamente deducibile da quanto dichiarato

dall'avv.to Rovere nella domanda di partecipazione.

Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse ritenuto necessaria l'acquisizione di

ulteriori informazioni o chiarimenti da parte della ricorrente, in ossequio ai principi di buona fede e

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

correttezza, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al solo scopo, essendo evidente il conseguimento dell'abilitazione, di acquisire gli estremi formali del titolo.

Sull'onere di attivazione del soccorso istruttorio nell'ambito di selezioni pubbliche si è espresso anche il Consiglio di Stato, in sede cautelare, affermando il principio per il quale: "appare fondata, alla luce delle superiori risultanze, l'affermazione dell'appellante in merito alla sussistenza di un dovere dell'Amministrazione di tener conto comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione: non trattandosi in questo caso di integrazione ab externo, con i connessi problemi di rispetto della par condicio tra i ricorrenti" (Cfr. Consiglio di Stato sez. III, ordinanza n. 4962/2022).

Nella vicenda de qua è indubbio che l'abilitazione alla professione di avvocato era ricavabile dal contenuto della domanda di partecipazione al concorso, anche senza l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di ulteriori elementi istruttori ma solo ed esclusivamente in base a quanto dichiarato dalla ricorrente.

Su vicenda simile alla presente si è espresso questo TAR, riconoscendo il dovere dell'Amministrazione di attivare la procedura di soccorso istruttorio: "Ed infatti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

 $[\ldots]$ 

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.". Conclude il TAR Lazio trattando la specifica questione: "... pertanto, nella vicenda in esame sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio.

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Sul punto, se da un lato parte ricorrente aveva omesso di dichiarare (in sede di domanda di

partecipazione) il possesso del requisito dell'"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma

Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola

dell'infanzia", dall'altro lato la stessa ricorrente aveva dichiarato, però, di avere altri titoli

professionali e di servizio che a ben vedere presuppongono il possesso del summenzionato requisito.

[...] Va da sé che nel caso de quo <u>ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del</u>

requisito controverso (id est il requisito dell'inserimento in una graduatoria di Roma Capitale già

utilizzata per il conferimento di incarichi a termine nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia),

bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito.

Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l'attivazione del

potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990." (Cfr. TAR Lazio – Roma

sez. II, 03/11/2022, n. 14352/2022).

Dunque, nella citata pronuncia il GA ha riconosciuto l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il

soccorso istruttorio nel caso in cui il possesso del titolo di cui il ricorrente chiedeva la valutazione, in

quel caso, addirittura, non presente nella domanda di partecipazione, fosse comunque desumibile da

altri titoli di studio, puntualmente dichiarati nella domanda, il cui conseguimento, logicamente,

presupponeva l'acquisizione del titolo di cui si chiedeva la valutazione.

I principi contenuti nella richiamata decisione sono certamente applicabili alla vicenda in questione

che, anzi, appare di ben più semplice risoluzione, considerato l'indissolubile legame tra l'abilitazione

alla professione di avvocato e l'iscrizione al relativo albo.

**I.b.** Fermo quanto suesposto, l'omessa assegnazione del punteggio in favore della ricorrente per

l'abilitazione alla professione di avvocato, non si spiega anche in ragione del fatto che ad altri

candidati nella medesima situazione, ossia che hanno dichiarato, come l'avv.to Rovere, l'iscrizione

all'albo degli avvocati, hanno invece ottenuto il punteggio previsto dal Bando per l'abilitazione

professionale in questione.

Si tratta, quindi, di una macroscopica disparità di trattamento, in cui candidati che hanno compilato

la domanda di partecipazione al concorso con le medesime dichiarazioni hanno ottenuto differenti

punteggi, o meglio, alcuni più fortunati hanno ottenuto i punti ed altri, senza alcuna ragione, non

hanno avuto la valutazione del titolo.

È evidente che tale ingiustificabile situazione ha poi influito sulla fase di scelta delle sedi

pregiudicando gravemente la ricorrente che a causa di tale errore non ha ottenuto la sede sperata e

che, in buona fede, aveva anche segnalato il problema prima dell'assegnazione.

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

In conclusione, ed alla luce della richiamata giurisprudenza, la mancata attribuzione dei 3 punti previsti dal bando per l'abilitazione alla professione di avvocato appare chiaramente illegittima, poiché il possesso del titolo era immediatamente e senza alcun dubbio ricavabile dal contenuto della

domanda di partecipazione al concorso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il punteggio attribuito ai titoli presentati dalla ricorrente (3 punti) risulta illegittimo, altresì, in forza della disposizione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando di concorso che, del tutto irragionevolmente, esclude dall'attribuzione dei 2 punti previsti per i titoli universitari le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva.

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata:

"b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al

profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- <u>ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso</u> (<u>laurea</u>, <u>diploma di laurea</u>, <u>laurea specialistica</u>, <u>laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico</u>): 2,00

<u>punti</u>. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio

dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

La previsione del Bando appare icto oculi lesiva del principio meritocratico e pregiudica,

immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea

a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una laurea magistrale a ciclo unico).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente

(lauree a ciclo unico e lauree triennali), determina un indebito vantaggio nei confronti dei

candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.

Si rende, dunque, necessario richiamare l'art. 2 del Bando rubricato "Requisiti per l'ammissione" che elenca i titoli di studi utili ai fini partecipativi:

"i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: <u>r.ferretti@outlook.it</u> Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115 CF. FRRRCR92A11F839U - P.IVA 09137301215

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e

dell'informazione giuridica; titoli equiparati ed equipollenti:

ovvero

Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti;"

Il Bando, ai fini dell'ammissione alla procedura, in ossequio al favor partecipationis, equipara le

lauree a ciclo unico con le lauree triennali e specialistiche; nello specifico, si consente a coloro che

hanno conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), di partecipare alla procedura

concorsuale, al pari, quindi, dei candidati in possesso di altri titoli di studio, di grado superiore,

sempre individuati dall'art. 2 del Bando.

Ebbene, l'ampliamento dei titoli utili per l'ammissione al concorso e la conseguente equiparazione

di titoli di laurea di valore e natura differente, avrebbe dovuto comportare che, in fase di valutazione

dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto distinguere, ai fini dell'assegnazione dei 2 punti, i titoli

di ammissione di grado differente, applicando, quindi, l'esclusione solo alle lauree triennali

dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di

studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo minimo di

ammissione alla procedura selettiva.

In altre parole, la previsione di un più ampio novero di titoli di studio ai fini partecipativi, non può

determinare un pregiudizio in sede di valutazione titoli a danno dei candidati che hanno dichiarato un

titolo di rango superiore per la partecipazione al concorso. Le lauree magistrali a ciclo unico e le

lauree V.O. dovevano necessariamente essere distinte dagli altri titoli di laurea e valutate quale titolo

aggiuntivo rispetto a quello minimo previsto per la partecipazione al concorso.

Al contrario, l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando, non attribuendo alcun

punteggio ai candidati che hanno conseguito una laurea a ciclo unico, determina un indebito

vantaggio a favore dei candidati che sono in possesso di una laurea triennale, i quali, oltre al favor

ottenuto in fase di ammissione, si sono potuti avvantaggiare anche della mancata attribuzione di 2

punti ai titoli di laurea a ciclo unico, ottenendo, quindi, un ingiusto vantaggio competitivo.

Inoltre, la previsione impugnata si pone in netto contrasto con il principio cardine delle procedure

selettive pubbliche, ossia la selezione del migliore, poiché, irragionevolmente, non premia quei

candidati che hanno terminato percorsi accademici più lunghi e complessi, risultati accademici che

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

non possono essere ignorati al momento dell'assegnazione dei punteggi per i titoli di studio o ingiustamente equiparati a percorsi di studio di durata e valore differente.

Sulla vicenda oggetto di ricorso, codesto on.le TAR si è già espresso con numerosissime sentenze che hanno stabilito il seguente principio: "Osservato che secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (TAR Lazio, Sezione III ter, 12613/2021);

ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierna ricorrente.

Se, per l'effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato all'interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l'obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza." (ex multis sent. T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 24 aprile 2023, n. 7060/2023, T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

**II.b.** Ulteriormente, è la stessa formulazione <u>complessiva</u> dell'art. 6 del Bando di concorso che, rispetto alla valutazione dei titoli di studio, equipara illegittimamente titoli di laurea di valore differente, pregiudicando i titoli di grado superiore.

Ciò si rileva chiaramente dal criterio adottato per l'attribuzione dei punteggi per il voto di conseguimento del titolo di laurea dichiarato ai fini partecipativi. Anche in tal caso alcuna distinzione viene prevista tra titoli di laurea a ciclo unico e lauree triennali, nonostante l'evidente differenza di valore di tali percorsi accademici che anche codesto TAR ha più volte definito "diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate".

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Altresì, l'ingiusta equiparazione di titoli di rango differente si manifesta in altra parte dell'art. 6, nello

specifico alla lett. b), del comma 3, oggetto di impugnazione, laddove si prevede: ulteriore titolo di

studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea,

laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.

Anche in tal caso il Bando attribuisce indistintamente 2 punti a qualsiasi titolo di laurea senza

distinzione di valore.

In sintesi, si evidenzia l'impostazione complessiva del sistema di valutazione titoli che è

formulata in maniera tale da pregiudicare i candidati che hanno conseguito titoli di laurea a

ciclo unico, sminuendo tale titolo di studio attraverso l'attribuzione di punteggi sottodimensionati.

Pertanto, la valutazione della laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, anche se dichiarato ai fini

della partecipazione al concorso, diviene necessaria allo scopo di compensare la complessiva

impostazione del sistema di valutazione titoli previsto dal Bando che, come si è dimostrato,

pregiudica ingiustamente i candidati in possesso di titoli di studio di valore superiore.

\*\*\* \*\*\*

In conclusione, alla ricorrente spettano ulteriori 5 punti per i titoli indicati nella domanda di

partecipazione, oltre i 3 già assegnati per il voto di conseguimento del titolo di laurea.

Nel dettaglio: 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e 2 punti per il Diploma di

Laurea V. O. in Giurisprudenza dichiarato ai fini della partecipazione alla procedura

concorsuale.

Il riconoscimento di tali punteggi determinerebbe un netto miglioramento della posizione in

graduatoria ed il suo diritto alla riassegnazione presso la sede di lavoro di Torino che sarebbe spettata

all'avv.to Rovere se i titoli da lei dichiarato fossero stati fin da subito correttamente valutati.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il fumus boni iuris emerge dai motivi di impugnazione.

Il periculum in mora è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, l'errata valutazione dei

titoli presentati dalla ricorrente hanno determinato la perdita di ben 5 punti, pregiudicandone

gravemente il posizionamento nella graduatoria dei vincitori.

Alla perdita di posizioni in graduatoria è conseguita l'assegnazione presso una sede lavorativa

estremamente disagevole che costringe l'avv.to Rovere a diverse ore di auto ogni giorni per

raggiungerla.

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Al contrario, se i titoli fossero stati valutati correttamente dall'Amministrazione la ricorrente si

sarebbe collocata 135° in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assegnazione presso la sede di

Torino, sede di prima preferenza della ricorrente poiché è quella più vicina al suo nucleo familiare.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio attribuito ai titoli

presentati dalla ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente aggiornamento del

piazzamento in graduatoria che le consentirebbe la riassegnazione preso la sede preferita.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato

numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso de quo, che verrebbero

sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio

attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli

artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta

del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione

pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure

cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i

motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore

dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 05/07/2024

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: <u>r.ferretti@outlook.it</u> Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115 CF. FRRRCR92A11F839U - P.IVA 09137301215